

**Causa C-502/22**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

22 luglio 2022

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

22 luglio 2022

**Ricorrente:**

Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

**Resistente:**

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

---

**CONSEIL D'ÉTAT**  
in sede contenziosa

(omissis)

ASSOCIATION  
INTERPROFESSIONNELLE DES  
FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(omissis)

Visto il seguente procedimento:

Con ricorso e memoria di replica registrati il 5 marzo 2021 e l'8 luglio 2022 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato) di voler:

1°) annullare per eccesso di potere la decisione con cui il ministre de l'agriculture et de l'alimentation (Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Francia) ha negato l'estensione dell'accordo interprofessionale «Concombre de type long ou hollandais» (Cetriolo di tipo lungo o olandese) relativo alle campagne 2021-2023

concluso nell'ambito dell'Interfel e la sua decisione di rigetto implicito del ricorso amministrativo proposto avverso la summenzionata decisione;

2°) ingiungere al Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, sulla base degli articoli L. 911-1 e L. 911-2 del code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa) di procedere al riesame della sua richiesta volta ad ottenere l'estensione dell'accordo interprofessionale «Concombre de type long ou hollandais» relativo alle campagne 2021- 2023 entro il termine di due mesi dalla notifica della decisione;

(omissis)

Essa sostiene quanto segue:

- la decisione del 7 settembre 2020 non è sufficientemente motivata, in violazione dell'articolo L. 632-4, ultimo comma, del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima);
- la decisione del 7 settembre 2020 è stata adottata da un'autorità incompetente;
- il diniego dell'estensione viola i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
- il diniego dell'estensione è viziato da uno sviamento di potere poiché l'amministrazione ha esercitato un controllo di opportunità e non di legittimità;
- il diniego di estensione dell'accordo è viziato da un manifesto errore di valutazione avendo essa dimostrato l'impatto qualitativo delle misure di calibrazione;
- il motivo di diniego dell'estensione vertente sulla mancata notifica ai sensi dell'articolo 210 del regolamento (UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 è viziato da un errore di diritto e di fatto.

Con controricorso registrato il 22 aprile 2022, il Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione chiede il rigetto del ricorso. Egli afferma che i motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati.

(omissis)

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- la direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011;

- il regolamento delegato (UE) n. 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018;

(omissis)

Considerato quanto segue:

- 1 Dai documenti agli atti emerge che l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), organizzazione interprofessionale agricola riconosciuta sulla base dell'articolo L. 632-1 del codice rurale e della pesca marittima, ha concluso in data 10 giugno 2020 un accordo interprofessionale «Concombre de type long ou hollandais» relativo alle campagne 2021-2023. L'associazione Interfel ha chiesto al Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione l'estensione di detto accordo. Con decisione del 7 settembre 2020, quest'ultimo ha negato l'estensione del suddetto accordo. L'associazione Interfel chiede l'annullamento per eccesso di potere di detta decisione, oltre che della decisione implicita con cui il Ministro ha respinto il ricorso amministrativo da essa proposto avverso detto diniego.
- 2 Da un lato, l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così dispone: *«1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. / (...) 4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità: / (...) b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale; / (...) d) commercializzazione; (...) k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione (...)/ Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore (...)*».

- 3 Dall'altro, l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce quanto segue: «1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti: / (...) b) ortofrutticoli; (...). / 3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo: / (...) b) | i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria; (...)». L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, prevede quanto segue: «(...) Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)». I cetrioli non sono citati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del medesimo regolamento, che contiene l'elenco degli ortofrutticoli per i quali è definita una norma di commercializzazione specifica. La norma CEE-ONU FFV-15 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei cetrioli prevede che il loro calibro sia determinato dal peso o dalla combinazione di diametro e lunghezza.
- 4 Dai documenti agli atti emerge che l'accordo interprofessionale relativo alle norme di commercializzazione del «Concombre de type long ou hollandais» riguardante le campagne 2021-2023 concluso dall'associazione Interfel prevede che il calibro dei cetrioli prodotti nella Francia metropolitana e venduti nella categoria «extra» o «I» è determinato unicamente in ragione del peso, con esclusione di tutte le scale di calibrazione che combinano diametro e lunghezza, che il loro peso minimo è di 250 grammi, e che un calibro omogeneo sia obbligatorio per i cetrioli della categoria «extra» o «I», fermo restando che uno stesso imballaggio deve contenere soltanto prodotti corrispondenti a una stessa scala di calibrazione predefinita. Tali disposizioni sono più restrittive delle regole previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, posto che la norma generale di commercializzazione degli ortofrutticoli prevista da detto regolamento non indica alcuna regola di calibrazione dei prodotti e non è integrata, per quanto attiene ai cetrioli, da alcuna norma di commercializzazione specifica; esse sono altresì più restrittive delle regole previste dalla norma CEE-ONU FFV-15.
- 5 A sostegno della sua domanda di estensione, l'associazione Interfel giustificava tali requisiti aggiuntivi con l'esigenza di garantire la qualità dei cetrioli venduti ai consumatori. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 164, paragrafo 4, del

regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, citate al punto 2, autorizzano esplicitamente l'estensione degli accordi che fissano regole più restrittive rispetto alle disposizioni sancite dalla normativa dell'Unione solo nell'ambito delle «regole di produzione» menzionate alla lettera b).

- 6 La risposta al motivo secondo cui il Ministro non poteva legittimamente negare l'estensione dell'accordo controverso poiché l'associazione avrebbe dimostrato l'impatto qualitativo positivo dei requisiti di calibrazione di cui è chiesta l'estensione dipende dalla risposta alle seguenti questioni:

1°) se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli altri ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale;

2°) se, in mancanza di regole dell'Unione specifiche per una categoria di ortofrutticoli, l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive delle norme applicabili adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

- 7 Le questioni citate al punto 6 sono dirimenti ai fini della definizione della presente controversia e, in mancanza di una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che chiarisca l'oggetto e la portata delle disposizioni di cui trattasi, pongono serie difficoltà di interpretazione. Si rende pertanto necessario adire detta Corte in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sospendere sino alla sua pronuncia la decisione sul ricorso proposto dall'Association interprofessionnelle des fruits et légumes.

*DELIBERA:*

Articolo 1: La decisione sul ricorso proposto dall'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais è sospesa sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle seguenti questioni:

1°) se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli altri ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale;

2°) se, in mancanza di regole dell'Unione specifiche per una determinata categoria di ortofrutticoli, l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive delle norme applicabili adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite cui rinvia il diritto europeo.

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO